



Comune di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA VETERINARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2009.

INDICE

Art. 1 - Detenzione e maltrattamento di animali

Art. 2 - Animali sinantropi

Art. 3 - Esposizione e commercializzazione di animali

Art. 4 - Mostre, fiere, circhi

Art. 5 - Cani e strutture di ricovero

Art. 6 - Animali e convivenza civile

Art. 7 – Aree e percorsi destinati ai cani

Art. 8 - Gatti e colonie feline

Art. 9 - Altre specie animali allevate a scopo d'affezione

Art. 10 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 1 - Detenzione e maltrattamento di animali

1) Fermo restando il rispetto delle norme in vigore in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2) Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere; deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con un fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e un igienico smaltimento delle deiezioni;
- h) qualora sia attuata la custodia a catena di un animale, deve essere sempre assicurata l'ottemperanza delle lettere b) e c) del presente punto.

3) E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

4) E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione:

- a) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di usufruire di un rifugio dove nascondersi;
- b) gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati;
- c) i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni ambientali compatibili con la natura della specie.

5) E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.

6) E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17 luglio 2004).

7) E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

8) E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

9) Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- a) l'aerazione del veicolo;
- b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
- c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi tali da compromettere il benessere dell'animale e le sue condizioni fisiologiche;
- d) se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo da consentire un'opportuna ventilazione, evitando al tempo stesso che l'animale possa creare danni ai passanti; la sosta non deve essere a diretta esposizione del sole.

10) E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'acattonaggio.

11) E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

12) Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

13) I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento. Tali deiezioni devono essere depositate negli appositi contenitori all'uopo posizionati nelle varie zone della Città

Art. 2 - Animali sinantropi

Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compresi la cattura ed, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite, e di risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da esse creati.

Art. 3 - Esposizione e commercializzazione di animali

1) In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni fisiologiche.

2) Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, si devono assicurare agli animali:

- a) un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione;
- b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo;
- c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
- d) gabbie adeguate alla mole, al numero ed alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
- e) idonei ricoveri nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
- f) acqua, cibo e illuminazione anche nelle giornate di chiusura.

3) E' vietato:

- a) esporre animali alla presenza di raggi solari diretti; la vetrina dovrà essere munita di tende o disporre di una zona ombreggiata;
- b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi.

4) Gli animali venduti o ceduti devono essere consegnati all'acquirente in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori.

5) Chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, deve presentare al Sindaco apposita domanda specificando quanto segue:

- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- c) che i locali e le attrezzature relativi all'attività siano stati giudicati idonei dall'Azienda ULSS di competenza;
- d) la dotazione di registri di carico-scarico, da tenere aggiornati indicando la provenienza e la destinazione degli animali.

Art. 4 - Mostre, fiere, circhi

1) L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.

2) E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi. Tutti i cani devono essere identificati e iscritti all'anagrafe canina.

3) In occasione di fiere, mostre ed esposizioni è fatto divieto di donare animali d'affezione come premio o omaggio ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

Art. 5 - Cani e strutture di ricovero

1) La cattura di cani vaganti sul territorio comunale è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, con segnalazione alla Polizia Locale.

2) E' fatto obbligo al proprietario o detentore di cani di provvedere entro i termini di legge alla iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip.

3) Tenuto presente che la custodia a catena deve essere una situazione provvisoria, è consentito detenere cani legati alla catena preferibilmente munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

4) Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento di animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti che provocano dolore.

5) Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. Del 28 febbraio 2003, n. 358, per i cani custoditi in recinto in modo non permanente, la superficie di base del box coperto non dovrà essere inferiore a:

- 1,3 mq per cani fino a 10 kg;
- 2 mq per cani da 11 a 30 kg;
- 2,5 mq per cani oltre i 30 kg.

Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, il movimento del cane deve essere consentito aggiungendo al box coperto, come identificato al paragrafo precedente, una superficie minima di:

- 2 mq per cani fino ai 10 kg;

- 2,5 mq per cani da 11 a 30 kg;
- 3 mq per cani oltre i 30 kg.

Si tratta di misure minime, che potranno essere aumentate a seconda della taglia, dell'età e della vivacità dell'animale.

Tali requisiti si applicano alle attività di commercio, con esclusione delle toelettature, mentre non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente.

Art. 6 - Animali e convivenza civile

1) Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio, di misura non superiore a m. 1,5; il proprietario deve portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nei parchi e giardini pubblici e nelle aree riservate per lo svago e la ricreazione, l'accesso ai cani è consentito a condizione che:

- a) l'accesso al luogo non sia espressamente vietato con apposito cartello;
- b) il conduttore dell'animale sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del luogo dagli escrementi.

E' in ogni caso vietato l'accesso agli spazi riservati ai giochi dei bambini.

E' fatto obbligo di impedire che gli animali sporchino, anche con solo liquido organico, gli accessi alle civili abitazioni, o gli spazi prospicienti negozi, pubblici esercizi ed edifici pubblici.

I sacchetti utilizzati per la raccolta delle deiezioni devono essere depositati nei bidoncini appositi.

Dall'osservanza degli obblighi e dai divieti del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani appositamente addestrati al loro accompagnamento.

Nei luoghi privati aperti, nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani vanno comunque custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso.

Potranno essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani delle forze di polizia e quelli da soccorso durante il loro impiego.

2) E' vietato a chi detiene in abitazioni, stabilimenti, giardini o altri luoghi privati cani o altri animali, disturbare la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale od a porlo in condizioni tali da non disturbare.

Gli animali tenuti in luoghi privati devono essere custoditi in modo da non arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Qualora la presenza di animali in una abitazione privata sia tale da provocare inconvenienti igienici alle abitazioni vicine, il detentore potrà essere diffidato a risolvere il problema anche con l'allontanamento di questi animali.

Art. 7 – Aree e percorsi destinati ai cani

1) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2) Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3) Rimane l'obbligo in capo al proprietario del cane di asportare sempre le deiezioni prodotte dal proprio animale e di risarcire eventuali danni.

Art. 8 - Gatti e colonie feline

1) Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

2) I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 e tutelati dal Comune.

3) Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4) Per quanto si riferisce alle colonie feline:

a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;

b) previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritte all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie feline, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;

c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario.

Art. 9 - Altre specie animali allevate a scopo d'affezione

La detenzione a scopo d'affezione di animali solitamente allevati a scopo industriale va comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio e va assoggettata al rispetto delle normative vigenti in materia di anagrafe, rispetto del benessere animale, trattamenti farmacologici e distruzione di animali morti.

Lo smaltimento delle deiezioni va effettuato in conformità alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 10 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1) Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane è vietato al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).

2) Il Sindaco, su parere dell'Azienda ULSS competente, potrà autorizzare l'allevamento su area privata alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità:

a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;

b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali da detenere;

c) che i detentori applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare e efficace lotta contro insetti e roditori;

d) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

3) Nelle zone agricole l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio, secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Sono fatte salve le disposizioni di carattere penale.

Art. 12 – Disposizioni finali e abrogazioni.

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge, di regolamento e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

2) Sono abrogati gli artt. 36, 37 e 38 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.